

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 71/04/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso di cui in epigrafe, Bu. Ma., rappresentato e difeso come in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 03320110007004600000 emessa a seguito di decadenza del beneficio della rateazione della comunicazione di irregolarità e ciò a causa del tardivo pagamento della 4^a rata del piano di dilazionamento del pagamento in venti rate trimestrali ed interessi dovuti accordato dall'Agenzia delle Entrate di Como.

Il ricorrente deduceva che il ritardato pagamento della quarta rata in scadenza al 1° marzo (il 28 febbraio era festivo) era stato causato dal mancato funzionamento in data 01/03/2010 della rete internet ADSL per cui il pagamento veniva eseguito in data 03/03/2010; che, in ogni caso, la cartella sarebbe pure errata avendo il contribuente versato altre due rate di € 394,57 in data 30/11/2010 e di € 397,80 in data 28/02/2011.

Per tali motivi chiedeva di annullare, previa sospensione, la cartella impugnata; in via subordinata di confermare il piano di dilazione in venti rate trimestrali (di cui le prime nove già pagate) accordato dall'Agenzia delle Entrate di Como; con vittoria di spese ed onorari di causa.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Como ed EQUITALIA NORD spa si costituivano ribadendo entrambe la correttezza e la legittimità del proprio operato e chiedevano il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio. In particolare l'Agenzia delle Entrate chiedeva la conferma della cartella nei limiti emergenti dal provvedimento di sgravio parziale protocollo n. 2011S559497 del 03/11/2011.

In data 30/11/2011 la Commissione rigettava l'istanza di sospensione cautelare per mancanza di prova del danno.

In data 25/05/2012 il ricorrente presentava memoria con vari allegati contestando le controdeduzioni degli Uffici resistenti perché infondate ed insisteva per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, visti gli atti processuali, ritiene corretta la pretesa del ricorrente, pretesa ritenuta corretta anche dal Garante del contribuente.

L'interpretazione data dal fisco dell'art. 3-bis, 3° e 4° comma del D. Lgs n. 462/97 è, a parere di questa Commissione inesatta. L'articolo in questione prevede che il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta la decadenza della rateazione e l'importo dovuto per le imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. La Commissione, però, ritiene di non poter equiparare l'omesso versamento con il ritardato pagamento, per di più di soli due giorni; questo principio è stato anche enunciato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 9 del 29/01/2001.

In sostanza l'art. 3 bis del D. Lgs n. 462/1997, nella versione vigente *ratione temporis*, non ammette l'interpretazione sostenuta dall'Ufficio resistente secondo cui non solo l'omesso versamento di una rata, ma anche la tardività possa, sempre e comunque, comportare la decadenza dal beneficio del termine.

Per quanto sopra esposto, fermo la legittimità del provvedimento di rateazione, la Commissione accoglie il ricorso giacché il tardivo pagamento "lieve" non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione; per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata; ritiene sussistere giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'impugnata cartella di pagamento. Dichiara compensate le spese.